Edilizia, senza congruità a pagare sono i professionisti

Appalti

Nuova bozza del decreto Coesione: responsabilità del direttore dei lavori

Vale 2,8 miliardi il pacchetto lavoro. Si restringe la platea del bonus per l'autoimpiego

Flavia Landolfi Giuseppe Latour Giorgio Pogliotti

Aggiusta il tiro la nuova bozza del decreto Coesione sugli appalti pubblici e privati. E chiarisce che il responsabile della mancata verifica di congruità nei cantieri privati è il direttore dei lavori, cioè il professionista incaricato, e solo in seconda battuta, in assenza del primo, il committente. Rispetto alla versione precedente, in sostanza, vengono sgravati i proprietari di casa, che non saranno più i primi destinatari delle nuove multe.

Per il resto, il decreto conferma quanto anticipato (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Le soglie delle sanzioni e dell'obbligo, in materia di verifica di congruità, saranno allineate. Il decreto Pnrr, che viene modificato, agiva infatti in maniera incoerente rispetto alle soglie già indicate dalla legge negli anni scorsi per le verifiche di congruità (a partire dal Dm n. 143/2021). L'obbligo, infatti, agiva per tutti i lavori pubblici e nei lavori privati sopra i 70 mila euro. Mentre la sanzione veniva limitata solo ai lavori pubblici sopra i 150 mila euro e ai lavori privati

sopra i 500mila euro. Una norma criticatissima da imprese e sindacati, perché rischiava di annacquare il senso della verifica di congruità. Conla modifica del decreto Coesione, invece, le sanzioni riguarderanno tutti gli appalti pubblici e gli appalti privati dai 70mila euro in su.

La grande innovazione di questa nuova tornata arriva, però, nell'ambito dei lavori privati. E riguarda i soggetti che avranno la responsabilità dell'adempimento e della sanzione. Se nella prima versione del testo, infatti, la sanzione (da mille a 5 mila euro) era totalmente a carico del committente, adesso le cose cambiano. Anzitutto, l'adempimento (quindi, la verifica della congruità) non sarà più a carico del solo committente. La norma, infatti, adesso spiega che «il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva».

La conseguenza logica di questo

LA NUOVA BOZZA

Articolo 28

Il nuovo testo del decreto
Coesione riformula le
previsioni per gli appalti
pubblici e quelli privati
correggendo il tema della
responsabilità per questi
ultimi. Il nuovo articolato
prevede che la sanzione
venga comminata in capo al
direttore dei lavori e solo in
assenza del professionista al
committente.

assetto arriva nell'ultimo comma (dedicato alle sanzioni). Prima la sanzione era sempre a carico del committente. Adesso, invece, «il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità». Il pagamento effettuato in assenza della verifica della congruità comportala sanzione «a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori». A pagare saranno, quindi, i professionisti, se sono stati formalmente incaricati e, solo in seconda battuta, i proprietari. Di fatto, il professionista avrà una responsabilità specifica, legata anche alle possibili conseguenze della mancata acquisizione del Durc di congruità. Secondo la Commissione nazionale casse edili, addirittura, senza Durc sarebbe possibile arrivare fino alla perdita delle detrazioni. Non cambiano, invece, le responsabilità in ambito pubblico. L'adempimento resta a carico del Rup (il responsabile unico del procedimento). Il versamento del saldo finale dei lavori «in assenza di esito positivo della verifica» di congruità sarà considerato dalla stazione appaltante «ai fini della valutazione della performance dello stesso» e sarà segnalato all'Anac.

Quanto al pacchetto di misure sul lavoro, vale 2,8 miliardi e contiene bonus assunzioni e incentivi all'autoimpiego, per i quali rispetto alla bozza originaria si restringe la platea dei destinatari: non più tutti gli under 35 ma solo quelli in possesso di uno dei requisiti indicati dal Dl ("condizioni di marginalità", "inoccupati", "disoccupati").

© RIPRODUZIONE RISERVATA